

Report gruppo protezione internazionale

Ringrazio gli amici di Reggio Emilia per l'organizzazione, Paola Lovati e Giacinto Bisogni per aver dato impulso ad un gruppo multidisciplinare che si occupa di giustizia e dialoghi trans culturali, e Luciana Breggia, sempre attenta e capace di riportare la persona al centro del dibattito in materia di giurisdizione e non ridurla a numeri astratti e a semplici fascicoli da "smaltire".

Ormai la questione dei flussi migratori è nota ed è al centro di tutti dibattiti politici e giudiziari.

La giornata di ieri è stata molto intensa, nella mattinata si è discusso delle criticità presenti nelle diverse sezioni specializzate, delle esigenze avvertite dagli avvocati e dai giudici delle sezioni, discutendo sull'opportunità di predisporre un documento condiviso che contenga delle linee guida a cui uniformarsi a livello nazionale, così da superare i contrasti tra le diverse sezioni di merito e i profili interpretativi e sistematici della normativa vigente, perché la giurisdizione deve ritornare a porre al centro la persona, i suoi diritti fondamentali e la sua dignità.

I diversi osservatori coinvolti hanno riferito come risultano attualmente organizzate le sezioni specializzate dei rispettivi Tribunale.

Le sezioni specializzate, spesso, almeno secondo quanto risulta dai dati finora raccolti, risultano composte nei modi più vari (talvolta da giudici applicati al 25%, perché assegnati anche ad altre sezioni): tale condizione va superata, considerando la delicatezza della materia trattata e il carico psicologico che il giudice è chiamato a sostenere.

Nel dibattito è emersa anche l'opportunità da parte del giudice di avvalersi di un supporto psicologico ed antropologico per comprendere realtà che sono radicalmente diverse dalle nostre, contemplando situazioni addirittura inimmaginabili e tali da generare un pregiudizio di inattendibilità.

Una riorganizzazione degli uffici, ispirata alla specializzazione dei suoi operatori, consentirebbe una giustizia di qualità e sicuramente più efficiente.

E' stata prestata attenzione anche alle modalità di esame delle domande vecchio e nuovo rito (il cd. doppio binario).

In argomento è stato ribadito il principio che i procedimenti di protezione internazionale vadano trattati preferibilmente secondo un ordine cronologico, indipendentemente dal rito applicabile.

In particolare:

i procedimenti iscritti dopo il 18.08.2017, soggetti al rito camerale, potranno essere fissati con precedenza rispetto a quelli soggetti al rito sommario, in casi particolari, specificamente indicati dalle parti.

E' stato approvato nel pomeriggio un documento che contiene la sintesi dei suggerimenti raccolti nel dibattito della mattina.

Sono state elaborate delle linee guida che si articolano in 11 punti, ove si affrontano:

- **le modalità relative al deposito del ricorso, con un modello di ricorso a cui fanno riferimento le linee guida,**
- **i profili processuali: ponendo al centro l'ineludibile necessità dell'audizione del ricorrente,**
- **la calendarizzazione dell'udienza, la nomina dell'interprete e la necessità di un servizio di interpretariato professionale,**
- **i criteri per l'accesso al patrocinio a spese dello stato e i criteri per la liquidazione.**

Nel documento si prevede che, per le cause soggette al rito sommario, iscritte prima del 18.08.2017, salvo esigenze diverse, il giudizio si svolgerà preferibilmente in un'unica udienza: quella fissata per la comparizione delle parti, alla quale dovrà intervenire personalmente parte ricorrente per essere sentita con la presenza obbligatoria del difensore.

Prima della prima udienza, le parti produrranno tutti i documenti utili per la decisione (ad es. relativi alla situazione personale del richiedente e sul paese d'origine).

Per le cause, invece, soggette al rito camerale iscritte dopo il 17.08.17, si è affermata l'obbligatorietà, come detto, sia dell'udienza, in quanto non vi sono le videoregistrazioni, sia dell'audizione del ricorrente, alla luce del dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova previsto dalle fonti interne e sovranazionali per l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande (anche al fine di rendere effettiva la tutela del ricorrente come richiesto dagli artt. 13 e 6 CEDU, dall'art. 47 Carta di Nizza e dall'art. 46, par 1 e 3 della direttiva 2013/32).

L'audizione è centrale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando il giudice ipotizzi un rigetto del ricorso. E', cioè, un'esigenza di natura istruttoria ineludibile.

Altro passaggio importante, al fine di garantire un'effettiva audizione, attraverso cui raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il profilo personale e la storia del ricorrente, è rappresentato dall'opportunità di predisporre note da depositare 10 giorni prima dell'udienza.

Da parte dell'avvocatura presente in aula è stata segnalata anche l'opportunità di note conclusive che consentano di integrare l'attività difensiva alla luce di quanto emerso in sede di audizione.

E' stato, inoltre, più volte ribadito, che il giudice non può usare COI (Country Origin Information) o elementi non sottoposti al contraddittorio.

Altra criticità, emersa nel corso del dibattito, è quella relativa alla mancata previsione di un doppio grado di giudizio, e quindi l'inappellabilità della decisione del giudice di primo grado.

E' stata, in tal senso, segnalata la possibile incostituzionalità dell'eliminazione di un grado di giudizio, ai sensi dell'art. 3 cost., rispetto a controversie che non coinvolgano diritti fondamentali. Tutto ciò, anche considerando i limiti del giudizio in Cassazione, ove è precluso il riesame nel merito delle situazioni prospettate in primo grado.

A ciò si aggiunga che allo stato vi è una situazione drammatica in Corte di Cassazione, con una pendenza di ricorsi che si stima in circa 4000.

§§§

E' stato infine espressamente approvato un documento che sintetizza il risultato del lavoro del gruppo, qui di seguito trascritto:

“L'assemblea degli Osservatori

riunita a Reggio Emilia l'8-9-10 giugno 2018,

apprezza la scelta di costruire sezioni specializzate per la Protezione internazionale presso gli uffici giudiziari,

evidenzia la criticità in cui versa tale settore che registra un numero di procedimenti la cui rapida definizione, allo stato delle risorse esistenti, è incompatibile con la qualità dell'accertamento richiesto dal rango costituzionale del bene tutelato.

Segnala che già l'attuale arretrato delle Commissioni territoriali e quello delle Corti richiederà almeno cinque anni per la definizione dei procedimenti, anche senza tener conto delle nuove domande

rileva che la specificità del procedimento per la protezione internazionale investe i diritti fondamentali della persona e si distingue per la peculiarità dell'acquisizione delle prove e per la complessità di una pertinente comprensione del paese di provenienza.

Osserva che tale peculiarità richiede necessariamente l'audizione del richiedente asilo da parte del giudice a garanzia della effettività della tutela (art. 6 e 13 CEDU, 47 Carta di Nizza, art. 46, par 1 e 3 direttiva 2013/32/UE) ed impone di dotare le sezioni specializzate delle risorse umane e organizzative necessarie per assolvere a tale compito essenziale con tempi e professionalità adeguate.

Ritiene che tale esigenza si impone a maggior ragione se dovesse permanere l'eliminazione del giudizio di appello che espone l'accertamento del diritto alla protezione ad una perdita di effettività

alla luce di tali considerazioni si chiede con urgenza

1) che il CSM provveda alla ricognizione della organizzazione delle sezioni specializzate ad un anno dalla loro costituzione nonché al monitoraggio dei flussi delle sezioni e delle Commissioni territoriali che determinano l'entità della domanda giudiziaria;

2) che il Ministero della Giustizia provveda alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari dove sono insediate le sezioni specializzate ed a bandire con urgenza un concorso adeguato alle necessità di copertura dell'organico

3) che il Ministero fornisca le risorse e le professionalità necessarie alla realizzazione dell'Ufficio per il processo per l'immigrazione anche attraverso il progetto del Pon Governance e realizzi un efficace servizio di interpretariato

4) che il CNF adotti misure per promuovere la formazione specialistica degli avvocati che si occupano della materia”

§§§

Ringrazio tutti infine per l'attenzione e per la sensibilità prestata nell'ascolto e nella successiva lettura.

Reggio Emilia, 10.06.2018

Angela Marino

(osservatorio Salerno)